

COMUNE DI VILLARBASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

NUMERO 91 DEL 13/04/2026

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 di un corso di formazione su "Gli appalti pubblici nel periodo della digitalizzazione e dei controlli ANAC"- LINEAPA di Patrizia Isaija - CIG BB38BFCFAC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2025 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2025 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2026/2027/2028, redatto ai sensi dell'art 174 del d.lgs 267/200 e s.m.i.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 9 marzo 2026 con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Settore 3 Tecnico la dipendente Arch. Giulia Parisi;

Premesso che la formazione del personale è considerata leva strategica per l'ottimizzazione delle condizioni lavorative finalizzata tanto all'accrescimento del benessere e della produttività delle risorse umane quanto alla qualità dei servizi offerti, tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

- la formazione è strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio;
- la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto ed un dovere del personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità;

Considerato che quanto sopra esposto coincide appieno con l'esigenza di gestione della struttura nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 recita: *"le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione"*;

Richiamate:

- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/12/2001, "Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni";
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23/03/2023 "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR";
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28/11/2023 "Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale";
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 15/01/2025 "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti".

Considerato che, con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 30/03/2026, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026-2028 - sezione 3.3.4 Formazione;

Dato atto che, tra le modalità di organizzazione della formazione, previste all'interno del Piano della Formazione, è previsto il ricorso all'affidamento a soggetti esterni esperti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 62, comma 1 e s.m.i.: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*;

Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 17 e s.m.i.: *“1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Visto che

- è interesse della Stazione Appaltante affidare l’esecuzione del servizio di formazione per l’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, per il quale si può procedere a: *“b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”*
- in ogni caso, la procedura semplificata di affidamento diretto deve avvenire, come precisato all’art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

Visto che è stata avviata un’istruttoria informale, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che non si evince l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto, dalla rilevazione dell’insussistenza di un importo di una certa consistenza, in combinazione con il luogo di esecuzione e dalle

caratteristiche tecniche dell'appalto stesso, per cui non si applica il D.Lgs. 36/2023, art. 48, comma 2: "Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro";

Dato atto che in esito all'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. 36/2023, è stato individuato quale soggetto affidatario la ditta LINEAPA di Patrizia Isaija, Via Marconi 41, 10010 Andrate (TO), P.IVA 10865490014, che si è resa disponibile a eseguire la fornitura alle condizioni prospettate dall'Amministrazione e ha presentato il preventivo, acquisito al protocollo comunale n. 2779/2026 pari rispettivamente a € 250,00, esente Iva ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, importo che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 48, comma 3 *"Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*. Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, rilevato che non è stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. poiché si tratta di modalità di acquisto idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, mentre i servizi richiesti sono modellati sulle esigenze particolari della stazione "appaltante";

Dato che l'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Assunto:

- il CIG BB38BFCFAC mediante piattaforma Traspare certificata dall'Anac
- il DURC (INAIL_52771893);

Dato atto che l'affidamento ha ad oggetto una mera fornitura senza posa in opera e che pertanto non risulta applicabile l'individuazione di uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: la fornitura del corso denominato "Gli appalti pubblici nel periodo della digitalizzazione e dei controlli ANAC"
- catenarie luminose e di un proiettore con relativa installazione come meglio descritto nel preventivo acclarato a protocollo n. 4234/2025;

- Importo del contratto è costituito dall'offerta formulata dalla ditta affidataria per l'esecuzione della fornitura ed è indicato nella presente determina;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, non è stata richiesta la garanzia definitiva;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato I.4 del decreto legislativo n. 36/2023, sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

Precisato, infine, infine, che la spesa complessiva trova copertura al capitolo 580/13/1 "Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale - Ufficio Tecnico" codice di bilancio 01.06.1;

Ritenuto, infine, di provvedere contestualmente a costituire l'impegno di spesa necessaria per consentire la formalizzazione dell'affidamento;

Visti

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 (tracciabilità);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;

DECIDE

1. **di contrarre**, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto;
2. **di impegnare** l'importo di € 250,00, esente Iva ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, per il servizio di formazione denominato "Gli appalti pubblici nel periodo della digitalizzazione e dei controlli ANAC" CIG BB38BFCFAC, a favore della ditta LINEAPA di Patrizia Isaija, Via Marconi 41, 10010 Andrate (TO), P.IVA 10865490014, sul capitolo 580/13/1 "Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale - Ufficio Tecnico" codice di bilancio 01.06.1;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa con apposito provvedimento di liquidazione a ricevimento di regolare fattura;
4. di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Dlgs 267/2000;
6. di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile Settore 3° Servizio Tecnico il quale con la sottoscrizione della presente determinazione attesta, la mancanza di incompatibilità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

F.to : PARISI Arch. Giulia

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)